		·
	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI	
	TIROCINIO	<u> </u>
	TRA	
	L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in	And the state of t
	Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di:	
	Dott.ssa DANIELA TACCONE (C.F. TCCDNL62B61H501U)	
	in qualità di:	
	Dirigente Area Formazione e Dottorato	
	(d'ora innanzi l'Università)	
	E	
in the second contract of the second contract	Unione Comuni Modenesi Area Nord (C.F. 91019940369)	
	4-	
	(d'ora innanzi Soggetto ospitante)	
	PREMESSO CHE	
	a) Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare	
	"convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della	
	formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla	
	sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo	
	l'insegnamento".	
	b) Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n 196 (e del	
-	DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare	
	le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare.	•
	momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le	
·		•

	Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese a
	studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico.
	c) Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
	Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04, ha introdotto, tra le attività
	formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività
	volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del
	avoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.
	d) In sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi
·	universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il
	mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei
	processi-formativi-per-favorire-la-diffusione della-cultura-d'impresa.
	e) L'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:
) agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
	i) ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini richiesti per l'ammissione agli
	esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono questa esperienza.
	f) Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro.
	g) Il tirocinio non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente
	con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale.
	h) Si intende per :
	i) tirocinio curriculare: il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di
	studio per il conseguimento del titolo, con attività formative pratiche svolte in strutture
	anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo
	del lavoro;
	i) tirocinio di tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea: tirocinio curriculare .
	svolto presso strutture universitarie o esterne all'Ateneo che richiede la partecipazione

		,
	continuativa dello studente ad attività pratiche presso il soggetto ospitante, necessarie	i a
	predisporre l'elaborato finale o tesi di laurea sulla base di un progetto concordato con	
	relatore;	
	iii) tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato: è il tirocinio previsto dalla	
	normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizi	0
	di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non	
	costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro)	
-	parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi	
	previsti dallo specifico profilo professionale.	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
i inaantiilisen seitteen en vananne en en en en en saan en en en de fanan in tr	Art. 1 - Premesse	
	1) Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.	
	Art. 2 - Obblighi del Soggetto ospitante	
	Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture	
	studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi.	
	2) Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro	
	attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle	
· ·	tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.	
	3) Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle part	
	Per ogni tirocinante verrà individuato un tutor incaricato di seguire il tirocinante e di	
	attestare, per conto del Soggetto ospitante, le attività svolte. Il tutor dovrà essere	
	individuato dal Soggetto ospitante in ragione del ruolo e delle competenze possedute e	
	necessarie per supportare il tirocinante nell'apprendimento per tutta la durata del	
	tirocinio.	
	4) Il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione	
•		

	·	
	dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.	
	Art. 3 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione	
	1) Le parti si danno reciprocamente atto che:	
	a) i tirocinanti sono coperti con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che	
	dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con	
	assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente	
	causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;	
	b) il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella	
	presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni	
	che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai	
	sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone	ente de la companya d
· .	e/o cose);	
	c) il personale dipendente dal Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle	
	attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dal Soggetto	
	ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si	
	svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o	
	cose).	
parameter (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	2) Le parti si impegnano affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici	
	esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e	
	di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa	
•	n materia di sicurezza.	L
	Art. 4 - Modalità di svolgimento e Programma di tirocinio	
	L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile	4444
•	didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.	
	2) Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, definito in accordo	
•		

tra tutor accademico e tutor del soggetto ospitante, che ne espliciti i contenuti format	vi
e i contenuti organizzativi, in particolare:	
a) il nominativo del tirocinante;	
b) i nominativi del tutore universitario e del tutor del soggetto ospitante;	
c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi	di
presenza presso il soggetto ospitante;	
d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si	
svolge il tirocinio;	
e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.	
Art. 5 - Obblighi del tirocinante	
1) Il tirocinante è tenuto a:	
a) svolgere le attività definite dal programma secondo le indicazioni fornitegli dai tuto)r;
b) rispettare le norme vigenti in materie di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di	
lavoro applicate dalla struttura ospitante;	
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o	
conoscenze in merito ai processi produttivi o ai prodotti, acquisiti durante lo	
svolgimento del tirocinio;	
d) comunicare agli uffici competenti trasferte e modifiche del programma di tirocinio	,
in merito alla presenza oraria presso il soggetto ospitante;	
e) segnalare agli uffici competenti secondo le modalità previste e comunicate ad avvic	
tirocinio eventuali situazioni non coerenti con quanto previsto dalla convenzione o da	
progetto di tirocinio approvato.	
Art. 6 – Tirocinio professionalizzante	
. 1) Il tirocinio professionalizzante, finalizzato all'esercizio di alcune professioni, è	,
regolato di volta in volta dalla normativa di riferimento, ferma restando la disciplina	

. ,		
	dettata dalla presente convenzione, in quanto compatibile.	
	Art. 7 - Certificazioni	•
	Al tirocinante può essere rilasciato dall'Università un registro presenze. Il registro	
	presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle	
	presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato.	
	Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati	
	personali	
	1) Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e	
and the state of t	giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dall	1
	normativa vigente in materia.	
	Art. 9 - Risultati dell'attività	andre was a common and a common
	1) La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti	
7	nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra	
	I tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il	
	diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il	
	diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazion	i
	riservate del soggetto ospitante.	
• ,	Art. 10 – Oneri finanziari	
	1) La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto	
	ospitante e per l'Università se non quelli previsti dalla normativa vigente.	
	Art. 11 – Durata	`
	La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di	
	3 anni.	,
	2) Le parti possono recedere unilateralmente dandone comunicazione scritta a mezzo	*
	PEC. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.	
_		
·		

	Art. 12 Imposta di bollo e registrazione	
	1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ed a registrazione in caso	
	d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di bollatura	
	e di registrazione sono a carico della parte richiedente.	
	Bologna,	
	(firma per l'Università)	
,	Dott.ssa DANIELA TACCONE	
	Dirigente Area Formazione e Dottorato	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(firma per il Soggetto ospitante)	
orania markana antonina antoni an		
	•	
		,
		-
		The second secon

